COPIA COMMISSARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO *PER LA DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE – ASL N. 5 DI ORISTANO*

PREMESSO CHE

- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 66/5 del 28/12/2020, ha nominato il Dr. Francesco Antonio Cossu quale Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. 5 di Oristano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.
- Il Dr. Francesco Antonio Cossu è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 47 comma 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020.
- Il Dr. Francesco Antonio Cossu, con nota acquisita agli atti in data 14/01/2021 ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto,

tra i Signori

Dr. Marcello Tidore nato a Nuoro (Prov. NU) il 13/07/1978 domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi

denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

e

Dr. Francesco Antonio Cossu nato a Sassari (Prov. SS) il 10/06/1957 e residente in Sassari Via Prunizzedda n. 28 (Codice Fiscale CSSNNF57H10I452J)

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. 5 di Oristano al Dr. Francesco Antonio Cossu.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.

Art. 2

Il Dr. Francesco Antonio Cossu si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilito dall'art 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dalla Delibera di Giunta Regionale n. 66/5 del 28/12/2020. In particolare si impegna a dirigere l'area socio-sanitaria locale di Oristano istituita dall'art. 4 della LR 17/2016 e a definire il progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. 5 di Oristano come definita all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 secondo le indicazioni dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

come stabilita dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 68/8 del 20.12.2016, al netto della parte variabile.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in quote mensili posticipate ed è a valere su risorse di ATS.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 5

Salvo quanto previsto al successivo art. 6, l'incarico ha durata fino al 30.06.2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Commissario straordinario di darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Regione a mezzo PEC.

Art. 6

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

a) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni;

b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e Commissario straordinario;

c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio,

Resta inteso che si impegna ad esercitare tutti i poteri di organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Area socio sanitaria locale ed in ogni caso ogni altra funzione connessa ad attività di gestione disciplinate da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale, in maniera subordinata al commissario di ATS nominato ai sensi dell'art. 47 comma 3 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.

Art. 3

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il Dr. Francesco Antonio Cossu, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

Al Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 66/5 del 28/12/2020, sarà corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di Oristano

risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'ATS provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 8

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Le parti rinviano per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno successivamente introdotte.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986.

Il Direttore generale della Sanità — Il Commissario Straordinario

Dr. Marcello Tidore — Dr. Francesco Antonio Cossu

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. Francesco Antonio Cossu, preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, approva le clausole di cui all'art. 6 del presente contratto.

Il Commissario Straordinario

Cagliari, 14/01/2021